



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 91 Data 07/09/2018

OGGETTO ; Concessione contributo finanziario all'associazione sportiva A.S.D. Sarroch Polisportiva per la realizzazione dell'iniziativa "Progetto Volley S3".

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **Sette** del mese di **Settembre** alle ore **13:45**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1	SALVATORE MATTANA	Sindaco	Si	
2	GUIISO EFISIO ANDREA	Vicesindaco	Si	
3	CASCHILI ANDREA	Assessore	Si	
4	MELIS MANUELA	Assessore		Si
5	SALIS MASSIMILIANO	Assessore	Si	
6	SPANO MANUELA	Assessore		Si

Presiede il sig. **SALVATORE MATTANA** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il **Dott.ssa Lucia Pioppo**, Segretario, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 24/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
COIS ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Data: 07/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'A.S.D. Sarroch Polisportiva con sede in Sarroch nella via E. Lussu 12 con istanza del 0371172017 – PG n. 9821, ha inoltrato domanda volta a ottenere un contributo economico per la realizzazione di un'iniziativa denominata "Progetto Volley S3" da realizzarsi in collaborazione con l'Istituto comprensivo di Sarroch anno scolastico 2017/2018;
- il progetto in argomento prevede il potenziamento e la qualificazione dell'attività motorio-sportiva nelle classi 1^a, 2^a, 3^a, 4^a e 5^a della scuola primaria;
- per la realizzazione dell'iniziativa suddetta ha prodotto un preventivo di spesa di €. 7.500,00; con entrate pari a 0,00 e conseguente disavanzo di €.7.500,00;

ACCERTATO che l'iniziativa di che trattasi si è svolta regolarmente come da dichiarazione di svolgimento attività progetto Volley S3 a firma del dirigente scolastico, custodita agli atti d'ufficio dell'Ente;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale si è sempre preoccupata di promuovere e sostenere tutte le attività attinenti alla sfera culturale e sportiva e in particolar modo privilegiando le iniziative dedicate alla formazione e sviluppo dei ragazzi;

VISTA la valenza del progetto svolto dall'A.S.D. Sarroch Polisportiva con cui l'Amministrazione sviluppa sinergie significative per lo svolgimento di iniziative di interesse sportivo per le fasce d'età più giovani in quanto le iniziative in oggetto costituiscono un importante momento di socializzazione ed aggregazione durante il periodo scolastico, sottolineando il valore che questo progetto assume per i bambini, e che per questo motivo l'adesione al progetto è ritenuta meritevole di accoglimento;

CONSIDERATO che l'iniziativa dell'A.S.D. Sarroch Polisportiva, senza scopo di lucro, risulta coerente con le sue finalità statutarie;

RICHIAMATO l'art. 12 della Legge 241 del 07.08.1991 e ss.mm. il quale stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi;

VISTO a tal fine il vigente Regolamento "Criteri per l'erogazione di contributi per la promozione dello Sport" approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 07.09.2015 che all'art 2 così recita "*Nell'ambito dell'attività istituzionale di promozione dello sport e di valorizzazione del tempo libero, l'Assessorato allo Sport concede contributi, al fine di sostenere e incentivare la pratica dello sport in tutte le sue espressioni, la formazione sportiva dei cittadini, in specie dei giovani*";

VISTO altresì l'art 12 del succitato regolamento il quale prevede che l'importo del contributo concedibile non può superare il 90% delle spese preventivate al netto delle entrate;

VISTO l'art. 6 , comma 9 D.L. 78/2010 convertito con modifiche il L.122/2010 che prevede, a decorrere dall'anno 2011, il divieto a carico delle pubbliche amministrazioni di effettuare spese per sponsorizzazioni;

RILEVATO che dalla data di entrata in vigore della norma succitata sono sorti numerosi problemi interpretativi circa la definizione delle così dette "spese per sponsorizzazione";

VISTE le pronunzie giurisprudenziali espresse in merito da varie sezioni regionali della Corte dei Conti, (Sezione Regionale di controllo per la Lombardia e conformi pareri delle Sezioni Abruzzo, Liguria e Puglia) le quali affermano che il contratto di sponsorizzazione è caratterizzato essenzialmente dalla finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, l'erogazione finanziaria avviene con corrispettivo, a fronte di un'utilità costituita appunto dal beneficio d'immagine. Non si configura invece quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa o attività di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione;

CONSIDERATO che il sostegno e la promozione delle attività sportive rientra tra le competenze proprie del Comune e che attraverso la concessione di contributi alle associazioni sportive si perseguono finalità corrispondenti agli obiettivi istituzionali dell'Ente di diffusione della pratica sportiva, del miglioramento degli stili di vita delle persone, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali, di tutela della salute e del benessere sociale;

RITENUTO che:

- sussiste l'interesse pubblico a sostenere l'iniziativa sopra descritta in quanto coerente con il DUP, gli obiettivi e i programmi dell'Amministrazione;
- sulla base dell'istanza presentata dal soggetto proponente, il Comune, allo scopo di sostenere l'iniziativa, intende riconoscere un contributo massimo pari € 5.000,00;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/06/2018 "Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2018-2020";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21/06/2018 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
- il D.L. 78/2010 convertito con modifiche il L.122/2010;
- il vigente Statuto del Comune di Sarroch;
- il Regolamento "Criteri per l'erogazione di contributi per la promozione dello Sport";

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Patrimonio, Cultura e Sport e del Responsabile Finanziario espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL.;

Ad unanimità di voti, palesemente espressi

DELIBERA

Di prendere atto della premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di concedere un contributo economico per un importo massimo di € 5000,00 a favore dell' A.S.D. Sarroch Polisportiva con sede in Sarroch nella via E. Lussu 12 per la realizzazione di un'iniziativa denominata "Progetto Volley S3".

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 5000,00 è posta a carico del cap. di spesa. 10610012.

3. Di dare atto che il Responsabile dell'Area competente provvederà alla liquidazione del contributo previa acquisizione della documentazione prevista dall'art. 15 e nel rispetto dell'art.13 del "Regolamento Criteri per l'erogazione di contributi per la promozione dello Sport", per cui nel caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori al preventivo presentato dall'istante, il sostegno del Comune sarà erogato e liquidato in proporzione.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario
Dott.ssa Lucia Pioppo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)